

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1268

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(MELONI)

E DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
(GIORGETTI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
(PICHETTO FRATIN)

E CON IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL *MADE IN ITALY*
(URSO)

Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 2023, n. 79,
recante disposizioni urgenti a sostegno delle famiglie e delle
imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché
in materia di termini legislativi

*Presentato al Senato della Repubblica il 28 giugno 2023
e trasferito alla Camera dei deputati il 3 luglio 2023*

ONOREVOLI DEPUTATI. — Il presente decreto-legge è volto alla conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 2023, n. 79, recante disposizioni urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di termini legislativi, come di seguito si illustra.

L'articolo 1 reca misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale.

In particolare, il comma 1 prevede misure di rafforzamento del bonus sociale elettrico e gas per i clienti domestici economicamente svantaggiati e i clienti domestici in gravi condizioni di salute, disponendo che, per il terzo trimestre 2023 tali bonus siano erogati ai clienti che presentano una dichiarazione sostitutiva unica (DSU) valida con ISEE fino a 15.000 euro, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, commi 17 e 18, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, che riguardano rispettivamente: il comma 17, l'elevazione a 15.000 euro della soglia ISEE per l'accesso al bonus; il comma 18, l'applicazione di un bonus ridotto per i beneficiari di bonus con valore di ISEE compreso tra 12.000 euro e 15.000 euro. Si prevede, inoltre, che le disposizioni di cui al presente comma trovino applicazione nel limite di 110 milioni di euro per l'anno 2023, inclusi gli effetti derivanti dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2023, n. 56 relativo alla rideterminazione della soglia ISEE a 30.000 euro per le famiglie con più di quattro figli.

Il comma 2 prevede anche per il terzo trimestre 2023 l'azzeramento delle aliquote delle componenti tariffarie relative agli oneri generali per il settore del gas.

Il comma 3 quantifica gli oneri derivanti dai commi 1 e 2 e reca la copertura finanziaria a valere sulle risorse disponibili sul bilancio della Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) derivanti da stanziamenti per il rafforzamento del bonus sociale (elettricità e gas).

Il comma 4 (riduzione IVA gas) prevede che le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali di cui all'articolo 26, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di luglio, agosto e settembre 2023, sono assoggettate all'aliquota IVA del 5 per cento, in deroga all'aliquota del 10 o del 22 per cento prevista, a seconda dei casi, dal DPR n. 633 del 1972. Qualora le somministrazioni siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l'aliquota IVA del 5 per cento si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di luglio, agosto e settembre 2023. Gli usi civili e industriali agevolati sono individuati attraverso il rinvio all'articolo 26, comma 1, del testo unico accise (di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504). Negli usi industriali, ai sensi dell'articolo 26, comma 3, del d.lgs. n. 504 del 1995, oltre agli impianti adibiti ad attività sportiva non diletantistica, sono compresi gli impieghi del gas naturale, destinato alla combustione, per le attività industriali produttive di beni e servizi, per le attività artigianali ed agricole, nonché gli impieghi nel settore alberghiero, nel settore della distribuzione commerciale, negli esercizi di ristorazione, negli impianti sportivi adibiti esclusivamente ad attività diletantistiche e gestiti senza fini di lucro.

Il comma 5 prevede che la riduzione dell'aliquota IVA dal 22 % al 5% prevista dal comma 4 si estenda anche alle somministrazioni di energia termica prodotta con impianti alimentati a gas naturale nell'ambito di un "contratto di servizio energia", nonché alle forniture di servizi di teleriscaldamento. In particolare, l'applicazione dell'IVA al servizio di teleriscaldamento ad uso residenziale è regolata



dal d.P.R. n. 633 del 1972, che prevede l'applicazione dell'aliquota del 10% alle forniture di energia prodotta da fonti rinnovabili oppure da impianti di cogenerazione ad alto rendimento. Alle forniture di energia da altre fonti, sotto qualsiasi forma, si applica l'aliquota ordinaria del 22%.

Il **comma 6** quantifica gli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 4 e 5 e reca la copertura finanziaria.

L'**articolo 2** reca l'interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, chiarendo che il termine del 30 giugno 2023 di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 44 del 2023 trova applicazione anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13. La disposizione si rende necessaria per superare i dubbi interpretativi dovuti al fatto che, mentre, da un lato, l'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 13 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 41 del 2023, prevede che, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto stesso, si procede alla riorganizzazione delle unità di missione istituite presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, della Segreteria tecnica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 ottobre 2018, nonché del Nucleo PNRR Stato-Regioni, dall'altro lato, l'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 44 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 74 del 2023, al fine di rafforzare l'organizzazione della pubblica amministrazione, autorizza incrementi delle dotazioni organiche e dispone che le amministrazioni interessate provvedano alla conseguente riorganizzazione nel rispetto del termine del 30 giugno 2023 per l'adozione dei regolamenti di riorganizzazione delle strutture e delle unità di missione.

L'**articolo 3** prevede che il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.



RELAZIONE TECNICA

(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

L'**articolo 1** reca misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale.

Il **comma 1** estende al terzo trimestre 2023 le disposizioni di rafforzamento del bonus sociale per i clienti di energia elettrica e gas in condizioni di disagio economico. Considerata la soglia ISEE di 15.000 euro all'articolo 1, comma 17, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, la riduzione del bonus sociale per i clienti con ISEE tra 12.000 euro e 15.000 euro applicata in attuazione di quanto previsti dall'articolo 1, comma 18, della medesima legge, il finanziamento delle componenti di compensazione integrativa (CCI) dei bonus sociali per elettricità e gas comporta un onere, per il III trimestre 2023, stimato in circa 110 milioni di euro (complessivamente tra i due settori e escluso il "bonus base" elettrico).

Tale importo è stato stimato tenendo conto degli elementi di seguito.

A. Settore elettrico

Il prezzo medio assunto come riferimento (previsione di prezzo per il cliente domestico tipo 3 kW, 2700 kWh/anno, assunta al 22 giugno) è di 24 c€/kWh nel III trim 2023. La spesa unitaria del cliente di riferimento con bonus "rafforzato" è di 14 c€/kWh.

Il bonus base per il cliente domestico tipo elettrico è di 149,65 €/anno, che corrisponde per un trimestre a 37,41 €/trim. Secondo il metodo descritto nella relazione tecnica alla delibera 735/2022, la compensazione integrativa (CCI) risulta di 23,92 €.

La platea di beneficiari stimata è di 3,07 M di beneficiari nelle classi A, B, C + 1,34 M di beneficiari in classe D (ovvero con ISEE superiore a 9.530 €, a cui il bonus si applica in misura ridotta all' 80% del bonus "pieno applicato sotto la soglia di 9.530 € - riferimento delibera ARERA 13/2023). Sono inclusi i clienti all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, la cui fascia di agevolazione è stata portata da 20.000 a 30.000 euro per l'anno 2023 (vd delibera 194/2023/R/com).

B. Settore gas

Il prezzo medio assunto come riferimento (previsione di prezzo per il cliente domestico gas con 1.400 Smc/anno assunta al 22 giugno) è di 95,70 c€/Smc nel III trim 2023. La spesa unitaria del cliente di riferimento con bonus "rafforzato" è di 73 c€/Smc.

Il bonus base per il cliente domestico tipo gas è di 109,50 €/anno, che corrisponde a 27,38 €/trim. Tale ammontare, ripartito sui ridotti volumi di gas consumati nel corso del III trimestre (in cui gli impianti di riscaldamento risultano spenti in tutta Italia) consente di coprire la differenza di prezzo sopra menzionata tra il prezzo medio e il prezzo di riferimento con bonus rafforzato per tutte le situazioni in cui il bonus è erogato per servizi di riscaldamento; l'erogazione di CCI rimane invece necessaria per quei clienti che ottengono il bonus per i soli fini di cottura e produzione di acqua calda sanitaria.

La platea di beneficiari stimata è di 1,95 M di beneficiari nelle classi A, B, C + 0,87 M di beneficiari in classe D, di cui circa il 42% sono clienti con uso del gas solo per fini di cottura e produzione di acqua calda sanitaria

Il **comma 2** prevede, anche per il terzo trimestre 2023 l'azzeramento delle aliquote delle componenti tariffarie relative agli oneri generali per il settore del gas. Le componenti sono applicate agli utenti connessi alle reti di distribuzione o agli utenti finali direttamente connessi alla rete di trasporto. La quota parte attribuibile al terzo trimestre 2023 (sulla base della stima dei consumi previsti per il medesimo trimestre), tenendo conto anche dell'avanzo/disavanzo registrato fino al 2022 (cfr Relazione di ARERA 243/2023/I/com), è pari a 175 milioni di euro. Tale stima di fatto coincide con quella degli oneri per l'efficienza energetica del settore gas (per 180 milioni, componente RE/REt),



mentre per gli altri oneri l'avanzo/disavanzo complessivo fino al III trimestre 2023 risulta negativo (vale a dire che le risorse stanziare sono risultate superiori al fabbisogno) (-5 milioni di euro).

Il **comma 3** reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dai commi 1 e 2, determinati in 285 milioni di euro per l'anno 2023, a valere sulle risorse disponibili sul bilancio della Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) derivanti da stanziamenti per il rafforzamento del bonus sociale (elettricità e gas) per l'anno 2023, al netto delle partite per l'anno 2022, per la stessa finalità risultanti dalla relazione ARERA n. 243/2023/I/com. Tale onere è compatibile con le disponibilità residue degli stanziamenti autorizzate con la legge di bilancio per il 2023, in particolare per la finalità del rafforzamento del bonus sociale; ciò alla luce della circostanza che le stime per la legge di bilancio 2023 erano state effettuate in un contesto di prezzi più elevati di quelli che è stato possibile apprezzare negli ultimi giorni del 2022, quando è stata adottata la deliberazione ARERA 735/2022 e che a fine novembre 2022 sono stati resi disponibili dal Sistema informativo integrato i dati di consumo annuo dei titolari di bonus, che sono stati pubblicati nel documento per la consultazione ARERA 646/2022 e che sono stati utilizzati per la revisione dei consumi di riferimento dei diversi profili di riferimento dei titolari di bonus gas.

Il comma 4 proroga la riduzione dell'aliquota IVA applicabile alle somministrazioni di gas metano per usi civili e industriali anche al terzo trimestre 2023.

Per quanto riguarda gli usi civili con la disposizione in esame si intende ridurre al 5% l'aliquota IVA applicabile alle somministrazioni di gas metano, per un periodo di 3 mesi (luglio - settembre 2023), indipendentemente dallo scaglione di consumo.

Per stimare la perdita di gettito derivante dalla riduzione delle aliquote, si utilizzano i dati sulla spesa dei consumi delle famiglie del 2021 (fonte Istat), aggiornati mediante le variazioni indicate nei documenti programmatici.

Applicando le variazioni di aliquote ai suddetti consumi e tenendo conto che il terzo trimestre incide per circa il 17,93% sul totale annuo in termini di consumi (quota stimata sulla spesa dei consumi 2022, ultimi dati disponibili), si ottiene la variazione di gettito relativa ai consumi delle famiglie (419,21 milioni di euro).

Per tenere conto di tutti gli usi civili e non solo per quelli dei consumi delle famiglie, si incrementa la variazione di gettito delle sole famiglie di una percentuale pari al 5% che rappresenta il peso degli altri usi civili rispetto a quello delle famiglie. Pertanto, gli effetti complessivi di tutti gli usi civili (famiglie e altri usi civili) sono pari a 440,17 milioni di euro nel terzo trimestre 2023.

Per stimare la perdita di gettito derivante dalla riduzione dell'aliquota IVA per gli usi industriali, sono stati utilizzati i consumi derivanti dai dati Dogane 2021.

A tali consumi è stato applicato un prezzo medio stimato per il 2022, inoltre si è tenuto conto che il peso del III trimestre sia pari al 25% dell'intero anno.

Applicando una variazione di 17 punti percentuali alla spesa del trimestre e tenendo conto che la maggioranza delle imprese possono detrarre l'IVA sugli acquisti, con effetti neutrali in termini finanziari, la stima degli effetti negativi sul gettito è limitata unicamente ai casi degli operatori che non detraggono l'IVA sugli acquisti in tutto o in parte (ad esempio i soggetti in regime forfetario, gli operatori in settori esenti, ecc.). Ai fini della quantificazione, è stata calcolata la percentuale media di indetraibilità sull'intera platea degli operatori con partita IVA e sono stati stimati gli effetti complessivi in termini di perdita di gettito IVA per gli usi industriali in 33,70 milioni di euro.

La variazione di gettito IVA complessiva relativa agli usi civili e agli usi industriali risulta pertanto stimata in 473,87 milioni di euro nel 2023.

Il **comma 5** proroga la riduzione dell'aliquota IVA applicabile per le forniture di servizi di teleriscaldamento, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi, in relazione al terzo trimestre 2023.



Ai fini della stima della misura, si utilizza il dato, di fonte GSE, dell'energia termica erogata in Italia tramite reti di teleriscaldamento per riscaldamento e fornitura di acqua calda igienico sanitaria, nell'anno 2021. Tale energia termica risulta pari a 10 TWh, di cui 6,5 TWh erogati a uso residenziale e il rimanente a uso terziario e industriale.

L'applicazione dell'IVA al servizio di teleriscaldamento ad uso residenziale è regolata dal D.P.R. n. 633 del 1972, che prevede l'applicazione dell'aliquota del 10% alle forniture di energia prodotta da fonti rinnovabili oppure da impianti di cogenerazione ad alto rendimento. Alle forniture di energia da altre fonti, sotto qualsiasi forma, si applica l'aliquota ordinaria del 22%.

Si assume il prezzo medio dell'energia termica erogata tramite reti di teleriscaldamento pari 191 €/MWh. Tale prezzo è stato individuato da ARERA nella Delibera 547/2022/R/tlr "Indagine conoscitiva in materia di prezzi e di costi del servizio di teleriscaldamento".

Inoltre, si ipotizza che l'energia termica fornita alle utenze residenziali assoggettabili all'aliquota del 10% ammonti a 4,68 TWh, mentre i restanti 1,82 TWh sono riferiti ad utenze assoggettabili all'aliquota del 22%.

Con buona approssimazione, in modo prudentiale, si può affermare che nel terzo trimestre 2023 vengano consumati 0,7 TWh per uso domestico su 6,5 TWh e che, pertanto, 0,504 TWh siano attualmente sottoposti ad IVA con aliquota pari al 10% e 0,196 TWh siano sottoposti ad IVA con l'aliquota del 22%. Si ottiene un gettito IVA attuale pari a $0,504 \cdot 1.000.000 \cdot 191 \cdot 0,10 + 0,196 \cdot 1.000.000 \cdot 191 \cdot 0,22 = 17.862.320$ euro. Il gettito IVA determinato dall'applicazione della misura di cui trattasi è pari a $0,7 \cdot 1.000.000 \cdot 191 \cdot 0,05 = 6.685.000$ euro.

Pertanto, si stima, facendo la differenza tra i due valori, che gli effetti di gettito della misura siano pari a -11,18 milioni di euro nel 2023.

Il medesimo **comma 5** prevede, inoltre, la proroga della riduzione dell'aliquota IVA al 5% per le somministrazioni di energia termica prodotta con impianti alimentati a gas naturale nell'ambito di un "Contratto servizio energia".

Ai fini della stima degli effetti finanziari, dalla Relazione sulla situazione energetica nazionale nel 2020 del MITE risulta che il consumo di energia prodotta con gas naturale delle famiglie per l'anno 2020 è pari a 15.209.000 tep. Si trasforma, tramite il fattore di conversione, pari a 882 mc/tep, tale consumo di energia nel quantitativo di gas naturale impiegato, che risulta pari a 13.414.338.000 mc. Moltiplicando tale quantitativo per il prezzo unitario, che si stima pari a 0,835182 €/mc, si ricava una spesa per le famiglie pari a 11.200 milioni di euro. Al fine di considerare anche l'ammontare dei consumi di gas naturale degli altri soggetti che non possono detrarre l'IVA, in assenza di dati puntuali, si è maggiorato del 5% l'importo della spesa delle famiglie. La spesa maggiorata risulta pari a 11.760 milioni di euro. Stimando che l'1,3% di tale spesa sia attribuibile al gas naturale impiegato per la produzione di energia termica con impianti sulla base di "contratti servizio energia", la relativa spesa risulta pari a 152,88 milioni di euro.

Ripartendo tale spesa sui trimestri e in base alla stagionalità e depurandola dell'IVA, a seguito della diminuzione dell'aliquota IVA dal 22% al 5%, per il periodo luglio-settembre 2023, si stimano, prudenzialmente, effetti finanziari negativi, per l'anno 2023, di 4,26 milioni di euro.

Pertanto, gli effetti finanziari negativi complessivamente derivanti dalle disposizioni dei **commi 4 e 5** sono valutati, per l'anno 2023, in 489,31 milioni di euro.

Il comma 6 reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dai **commi 4 e 5**, valutati in 489,31 milioni di euro per l'anno 2023, cui si provvede mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato da parte della Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) entro il 31 luglio 2023 a valere sul conto di gestione relativo ai bonus sociali gas. Tale onere è compatibile con le disponibilità residue degli stanziamenti autorizzate con la legge di bilancio per il



2023, in particolare per la finalità del rafforzamento del bonus sociale; ciò alla luce della circostanza che le stime per la legge di bilancio 2023 erano state effettuate in un contesto di prezzi più elevati di quelli che è stato possibile apprezzare negli ultimi giorni del 2022, quando è stata adottata la deliberazione ARERA 735/2022 e che a fine novembre 2022 sono stati resi disponibili dal Sistema informativo integrato i dati di consumo annuo dei titolari di bonus, che sono stati pubblicati nel documento per la consultazione ARERA 646/2022 e che sono stati utilizzati per la revisione dei consumi di riferimento dei diversi profili di riferimento dei titolari di bonus gas.

L'**articolo 2** reca l'interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, chiarendo che il termine del 30 giugno 2023 di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 44 del 2023 trova applicazione anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13.

La norma, di carattere ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.





*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente

Prof. Pisanotto



Disposizioni urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di termini legislativi (in milioni di euro)																	
Articolo	Comma	descrizione	e/s	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento						
					2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
1	4	Riduzione al 5% dell'aliquota IVA sul gas metano nel III trimestre 2023 (minor gettito associato agli usi civili e industriali)	e	t	-473,9					-473,9							
1	5	Riduzione al 5% dell'aliquota IVA sul gas metano nel III trimestre 2023 (minor gettito associato alle forniture di servizi di teleriscaldamento e alle somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano nell'ambito di un "Contratto servizio energia")	e	t	-15,4					-15,4							
1	6	Versamento all'entrata del bilancio dello Stato, da parte della Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA), di risorse disponibili sul conto di gestione relativo al bonus sociali gas, entro il 31 luglio 2023	e	ext	489,3												
1	6	Versamento all'entrata del bilancio dello Stato, da parte della Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA), di risorse disponibili sul conto di gestione relativo al bonus sociali gas, entro il 31 luglio 2023	s	c						-489,3					-489,3		
			e		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-489,3	0,0	0,0	0,0	0,0	-489,3	0,0	0,0
			s		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-489,3	0,0	0,0	0,0	0,0	-489,3	0,0	0,0
			Saldo		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 28 giugno 2023, n. 79, recante disposizioni urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di termini legislativi.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 28 giugno 2023, n. 79, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 28 giugno 2023.

Disposizioni urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di termini legislativi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante « Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto »;

Visto il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, recante « Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative », e, in particolare, l'articolo 26;

Visto il decreto legislativo 30 maggio 2008 n. 115, recante « Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE », e, in particolare, l'articolo 16;

Visto il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, recante « Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale », e, in particolare, l'articolo 3;

Visto il decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, recante « Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali », e, in particolare, l'articolo 1;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di introdurre misure di sostegno in favore delle imprese e delle famiglie per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di definire misure interpretative volte a garantire il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche e, in particolare, la riorganizzazione delle strutture e delle unità di missione istituite presso la Presidenza del Consiglio dei ministri;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 27 giugno 2023;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica e delle imprese e del *made in Italy*;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale)

1. Per il terzo trimestre dell'anno 2023, le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati e ai clienti domestici in gravi condizioni di salute di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 41 del 18 febbraio 2008, e la compensazione per la fornitura di gas naturale di cui all'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sulla base del valore ISEE di cui all'articolo 1, comma 17, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono rideterminate dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, tenendo conto di quanto stabilito dalla medesima Autorità in attuazione dell'articolo 1, comma 18, della medesima legge 29 dicembre 2022, n. 197, nel limite di 110 milioni di euro per l'anno 2023, inclusi gli effetti derivanti dall'articolo 1, comma 2, del decreto legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2023, n. 56. All'onere derivante dal presente comma, pari 110 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi del comma 3.

2. Al fine di contenere per il terzo trimestre 2023 gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente provvede a mantenere azzerate, per il medesimo trimestre, le aliquote delle componenti tariffarie relative agli oneri generali di sistema per il settore del gas. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 175 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede ai sensi del comma 3.

3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 del presente articolo, determinati in 285 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede a valere sulle risorse disponibili relative all'anno 2023 sul bilancio della Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) derivanti da stanziamenti per il rafforzamento del *bonus* sociale elettrico e gas.

4. In deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali di cui all'articolo 26, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di luglio, agosto e settembre 2023, sono assoggettate all'aliquota IVA del 5 per cento. Qualora le somministrazioni di cui al primo periodo siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l'aliquota IVA del 5 per cento si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche

percentualmente, ai mesi di luglio, agosto e settembre 2023. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 473,87 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi del comma 6.

5. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche alle forniture di servizi di teleriscaldamento nonché alle somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto di servizio energia di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2008 n. 115. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 15,44 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi del comma 6.

6. Agli oneri derivanti dai commi 4 e 5, valutati in 489,31 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato da parte della Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) entro il 31 luglio 2023 a valere sul conto di gestione relativo ai *bonus* sociali gas.

Articolo 2.

(Disposizioni di interpretazione autentica)

1. L'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, si interpreta nel senso che il termine del 30 giugno 2023 ivi indicato per l'adozione dei regolamenti di riorganizzazione delle strutture e delle unità di missione di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, è applicato anche al termine previsto al comma 3, del medesimo articolo 1, del citato decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 e relativo alle medesime unità di missione.

Articolo 3.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 giugno 2023

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

GIORGETTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

PICHELTO FRATIN, *Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica*

URSO, *Ministro delle imprese e del made in Italy*

Visto, *il Guardasigilli*: NORDIO

PAGINA BIANCA



19PDL0043780